

mercoledì 23 dicembre 2009

(Ferdinando Cirillo)

Il sig. Ferdinando Cirillo sottopone una domanda ai lettori, se qualcuno sa rispondere è pregato di contattarci:

"Ho un problema tecnico che vorrei sottoporre alla vostra attenzione in quanto vostro assiduo lettore sperando che voi me lo passiate ai frequentatori del sito con l'auspicio che qualcuno di loro possa aiutarmi: Una lavanderia ad acqua che lava la biancheria usando solo detersivi biodegradabili al 90% , ipoclorito di sodio in ragione dell' % del bagno di lavaggio ammorbidenti quando occorre; non fa candeggio, non lava a secco per cui non usa solventi di nessun genere deve essere classificata fra le industrie insalubri? Vi ringrazio anticipatamente, nandocirillo".

In parole semplici soltanto per il fatto che l'attività da Lei gestita rientra tra quelle classificate di seconda classe, settore c dal D.M. 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (Supplemento Ordinario alla G.U. N. 220 Serie Generale Parte Prima del 20.09.1994 Supplemento 129 del 20.09.1994), deve sottostare agli obblighi autorizzativi previsti dall'art. 216 del T.U.L.S.R.D. del 27/07/1934.

Per il fatto che Lei adotta un procedimento che esclude a suo dire prodotti tossici ed inquinanti, le consentirà un minor costo di approntamento del locale per l'autorizzazione sanitaria da chiedere.

Inoltre, se occupa personale dipendente o non, deve redigere il Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione se ha meno di 15 dipendenti. Nel Documento a sua tutela e dei dipendenti deve esplicitare i processi lavorativi, i prodotti che adopera nel realizzarli, ecc. ecc. per cui è tenuto in forma circostanziata a riferire sulla sua attività e sui rischi che essa determina anche ai fini dell'inquinamento ambientale che non è trascurabile, ma è il fine primo della classificazione delle industrie che possono esercitare sotto casa o nell'ambito urbano abitato.

Resto comunque a sua disposizione. La mia mail è presso il sito a sua disposizione. Distinti saluti e auguri per le festività di questi giorni.

Per. Ind. Gioacchino Ruocco (esperto qualificato di prevenzione)

Dal "Giornale di Ostia" anno XIX, n. 150, pag. 6 del 27/06/2006

E' la legge n° 5849 del 22 dicembre 1888 che per prima fornisce la definizione di industria insalubre (manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri, o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti) ed un elenco delle stesse. La legge fu il primo corpo normativo italiano "di carattere sanitario" che, nel secolo scorso, interessò e regolamentò l'insediamento delle industrie insalubri nel tessuto urbano e fuori di esso.

Quali fossero queste industrie non è dato sapere in quanto il loro elenco era affidato al criterio e al giudizio delle autorità locali, anche perché il legislatore nella stesura della norma parlava di esalazioni che certe manifatture o fabbriche spandevano. Comunque ai sensi dell'art. 102 del R.D. 3/2/1901 n. 45 compete alla Giunta municipale l'emanazione dei provvedimenti di classificazione delle attività insalubri, mentre alle ASL compete la funzione d'informazione e proposta.

I titolari delle attività industriali che rientrano nell'elenco, periodicamente emanato dal Ministero della Sanità, delle industrie insalubri di 1a e di 2a classe, devono, 15 giorni prima di iniziare l'attività stessa, darne comunicazione al Sindaco (art. 216, u.c., R.D. n.1265/34) che può vietarne l'attivazione o pretendere misure cautelative per motivi inerenti la salute pubblica in funzione dell'ubicazione dell'impianto e delle emissioni insalubri da questo derivanti.

Alcuni Regolamenti Comunali di Igiene hanno recepito il disposto dell'art. 216 T.U.LL.SS. subordinando l'effettivo inizio delle lavorazioni ad un vero e proprio provvedimento autorizzativo del Sindaco, emanato su parere delle A.S.L. competenti per territorio, denominato licenza igienico-sanitaria per l'esercizio dell'attività. Generalmente la documentazione richiesta per l'autorizzazione consiste nella compilazione di una modulistica, in bollo e in duplice copia, accompagnata da una planimetria della zona con indicazione della ubicazione dei locali in cui ha luogo l'attività; una planimetria dei locali ed una relazione sulle cautele adottate al fine di tutelare la salute pubblica dei residenti circostanti.

Resta da dire che le industrie insalubri sono divise in diverse categorie in base alle quali viene stabilito il territorio di insediamento. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Ma in un territorio nato e cresciuto sull'onda dell'abusivismo, dove non è stato possibile attivare queste regole perché nel tempo tutto si è confuso, oggi cosa bisogna fare per ristabilire la legalità? L'esercizio delle attività insalubri rientra nelle prerogative del Sindaco al quale sicuramente va fatto presente che la rivendita di laterizi, sabbia cemento ed altro non può più coesistere con l'assetto abitativo della zona, determinatosi dall'imperativo categorico di farsi comunque e dovunque una casa. La vicinanza di una tale attività che ritorna utile certamente a chi, in zona, non ultimo, cerca ancora oggi di dare corpo al proprio sogno non si accorda con le esigenze igieniche di chi confina con essa ed è costretto a sopportarne i disagi che giornalmente scaturiscono dai materiali immagazzinati senza nessuna cautela per la conservazione nella loro consistenza fisica sotto l'azione degli agenti atmosferici, dal traffico per l'approvvigionamento dei clienti e dei rifornimenti, dal rumore dei mezzi di trasporto che vi accedono a qualsiasi ora, dalla precarietà della strada, continuamente in dissesto per il traffico che sopporta, dall'assenza di un sistema fognario di raccolta delle acque pluviali che, in eccesso, finiscono col creare disagi sia agli abusivi sia a quelli ormai condonati, ma lasciati stranamente al loro destino in una situazione di apparente non ritorno, privilegiando atteggiamenti che fanno di clientelismo o di cattiva amministrazione del territorio.

Gioacchino Ruocco